



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Maurizio Stanco
Consigliere	Carlo Picuno
Consigliere	Pierpaolo Grasso, <i>relatore</i>
Referendario	Giovanni Natali

ha adottato la seguente


DELIBERAZIONE

sullo stato di attuazione al primo semestre 2019 del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Foggia ai sensi dell'art. 243 *quater*, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000;

udito il Magistrato relatore Dott. Pierpaolo Grasso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2019 convocata con ordinanza n. 74/2019

FATTO

Con la deliberazione n. 183/PRSP/2014 questa Sezione ha proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Foggia con la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 19.2.2013 (modificata dalla successiva deliberazione consiliare n. 165 del 16.7.2013). Il piano era destinato inizialmente a ripianare uno squilibrio di bilancio pari a € 121.962.926,59, così articolato:



- € 34.538.081,33 per disavanzo di amministrazione 2012;
- € 33.086.873,00 per debiti fuori bilancio;
- € 32.700.000,00 per passività da contenzioso;
- € 18.720.008,46 per passività di parte corrente;
- € 2.917.963,80 per il ripiano delle prime 9 rate di ammortamento del mutuo (dal 2014 al 2022, € 324.218,20 all'anno) per il finanziamento di passività pregresse di parte capitale (impianto di biostabilizzazione).

Con la medesima deliberazione, in base all'art. 243-*quater*, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), questa Sezione regionale di controllo chiedeva all'Organo di revisione del Comune di trasmettere, entro il termine di 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Con la deliberazione n. 181/PRSP/2015 questa Sezione, nell'effettuare il primo monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano, ha:

- considerato il periodo fino al termine dell'esercizio finanziario 2014 (in assenza di rendiconto approvato sono stati valutati i dati del c.d. preconsuntivo);
- tenuto conto della rimodulazione del ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione 2013 accertato nel 2014. In dettaglio, a seguito dell'intervenuta cancellazione di residui attivi da alienazioni immobiliari per € 11.832.468,16 in occasione dell'approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione del Consiglio comunale n. 192 dell'1.9.2014), lo squilibrio effettivo complessivo da ripianare è aumentato da € 121.962.926,59 ad € 133.795.394,75, a causa dell'intervenuto aumento del disavanzo di amministrazione da ripianare (da € 30.084.273,20 ad € 41.916.741,36); ciò ha comportato una rimodulazione del piano di riduzione del solo disavanzo di amministrazione, mediante incremento (€ 1.406.367,57) della quota annua destinata al ripiano per gli anni 2015-2022.

Con la deliberazione in esame questa Sezione, dopo aver evidenziato il parziale conseguimento degli obiettivi, ha accertato «*il non grave e non reiterato rispetto degli obiettivi del piano*». In sostanza, è stata registrata un'insufficiente riduzione della passività complessiva, nonostante il ripiano del maggiore disavanzo emerso in occasione dell'approvazione del rendiconto 2013 fosse stato previsto a partire dal 2015. Peraltro, nel frattempo (*cfr. infra*) la massa passiva che grava sull'Ente è aumentata in modo sensibile, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 in relazione alla nuova normativa sull'armonizzazione contabile (maggiore disavanzo di amministrazione complessivo da ripianare in 30 anni di € 31.489.812,19).

Anche il secondo monitoraggio (riferito al primo semestre 2015) dello stato di attuazione del piano, effettuato da questa Sezione con la deliberazione n. 68/PRSP/2016, ha rilevato il mancato raggiungimento di alcuni importanti obiettivi intermedi (riduzione dei debiti fuori bilancio, delle passività pregresse correnti e del contenzioso). La situazione finanziaria dell'Ente è risultata, inoltre, appesantita dall'ingente contenzioso con la partecipata AMICA Spa nonché dalla persistente presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, di fatture pregresse da pagare e di insufficienti entrate correnti. Il mancato rispetto degli obiettivi non è stato, comunque, giudicato grave e, quindi, rilevante ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 7, TUEL.

Il terzo monitoraggio (secondo semestre 2015), effettuato con la deliberazione n. 163/PRSP/2016, ha accertato per la terza volta consecutiva il mancato rispetto parziale degli obiettivi intermedi, evidenziando: *i*) una riduzione della massa passiva da ripianare (notevolmente incrementata per effetto dell'ulteriore disavanzo, prima menzionato, emerso dopo il riaccertamento straordinario) inferiore a quella programmata, con un divario negativo comunque più contenuto di quello precedentemente registrato; *ii*) la mancata riduzione delle spese per trasferimenti e una riduzione della spesa per prestazione di servizi



inferiore a quella dovuta (art. 243-bis, comma 9, TUEL); *iii*) il conseguimento di entrate correnti in misura inferiore al previsto (principalmente a causa dei risultati scarsi relativi alle entrate tributarie), peraltro compensato dalla riduzione della spesa corrente; *iv*) la presenza di numerose proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio pendenti; *v*) l'esistenza di varie ingenti partite debitorie da tempo esigibili (es. fornitura di energia elettrica) in misura superiore a quella prevista; *vi*) la presenza di contenziosi pendenti di valore superiore a quello previsto; *vii*) la mancata riduzione della spesa per gli organi istituzionali. In linea con il precedente monitoraggio, il mancato conseguimento degli obiettivi non è stato considerato rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 243-quater, comma 7, TUEL.

Con deliberazione n. 47/PRSP/2017, con la quale è stato effettuato il quarto monitoraggio (primo semestre 2016), è stato accertato il mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi e, complessivamente, la presenza di gravi criticità e di una situazione di incertezza e confusione contabile. In particolare, sono state segnalate l'imponente massa debitoria, superiore a quella prevista, e la progressiva erosione delle disponibilità liquide, affiancata da una progressiva e ingente riduzione delle entrate tributarie riscosse. In relazione a ciò la Sezione ha: *i*) dichiarato che l'omesso recupero del divario maturato rispetto agli obiettivi previsti e il mancato superamento delle criticità rilevate avrebbero potuto determinare l'accertamento di un grave mancato rispetto degli obiettivi del piano; *ii*) prescritto l'adozione di ogni misura correttiva idonea a superare le criticità rilevate.

Con deliberazione n. 15/2018/PRSP è stato effettuato il quinto monitoraggio (secondo semestre 2016), con cui, nonostante la persistenza di una situazione finanziaria più grave di quella accertata all'avvio della procedura e l'accertamento del mancato rispetto di alcuni obiettivi intermedi, il Comune è apparso in grado di conseguire un riequilibrio finanziario (in tal senso si era espresso l'Organo di revisione nella relazione *ex art.* 243-

quater TUEL) per effetto delle numerose agevolazioni previste dal legislatore. In linea con i precedenti monitoraggi è stato sottolineato il carattere necessario, ai fini del recupero, dell'adozione di *«tempestive, adeguate, effettive ed efficaci misure correttive quali, ad esempio, l'incremento delle entrate correnti e una migliore riscossione»*. Di fondamentale importanza è stata ritenuta anche *«la riduzione delle spese correnti, la valorizzazione del patrimonio e il pronto finanziamento e/o pagamento dei debiti, ivi compresi i debiti fuori bilancio»*.

Con nota del 15.1.2018 (prot. della Sezione n. 115/2018) è pervenuta la relazione dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al primo semestre 2017 (sesto monitoraggio). Con successiva nota del 29.10.2018 (registrata al prot. n. 4414/2018) è pervenuta la relazione dell'Organo di revisione relativa al secondo semestre 2017 (settimo monitoraggio). Infine, con nota via pec del 21.12.2018 (acquisita al prot. n. 4882/2018) è pervenuto l'ottavo monitoraggio relativo al primo semestre 2018.

Nelle conclusioni relative al primo semestre 2017 (sesto monitoraggio), il Collegio dei Revisori aveva rilevato, pur a fronte di una riduzione delle spese per il personale e per gli organi politici ed istituzionali (la spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, anche se ridotta nel triennio di vigenza del piano, non risultava ancora allineata ai relativi obiettivi), una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza sia in conto residui, con conseguente contrazione delle disponibilità liquide; tale criticità si era riflessa sul peggioramento dei tempi medi di pagamento (dai 35,50 giorni del 2015 ai 60,73 del 2016, fino ai 74,85 al 30 settembre 2017). Le problematiche relative alla riscossione delle entrate, riconducibili anche al contenzioso con l'ex concessionario AIPA/MAZAL, avevano contribuito al peggioramento della situazione. Per il 2017 l'Ente aveva richiesto al tesoriere UniCredit un'anticipazione di cassa (con deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 18.11.2016) per € 38.688.781,48, pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio (anno finanziario 2015), afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata



in conto competenza. Tale anticipazione, nel 2017, non risulta utilizzata. I Revisori si erano dunque riservati di verificare la capacità dell'ente di far fronte al piano in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017, allorquando i dati da confrontare sarebbero stati omogenei e riferiti all'intero esercizio. L'Organo di revisione aveva inoltre manifestato l'intenzione di: i) eseguire controlli più approfonditi riguardo a tutte le tipologie di debiti che costituiscono la massa passiva complessiva, posto che vi era *«il sospetto che i debiti previsti nel Piano Pluriennale di Riequilibrio vengano incrementati dei nuovi debiti ed i pagamenti portati a deconto dell'intera massa debitoria»*, con conseguente impossibilità di *«determinare con precisione la porzione di pagamenti imputabile ai debiti di Piano, né si ha contezza dei nuovi debiti»*; ii) proporre all'ente l'istituzione, nel bilancio 2018-2020, di specifici capitoli di spesa per ogni tipologia di passività oggetto del piano, al fine di rendere più efficace il controllo sull'effettiva capacità di rispettare il piano medesimo. Sempre in occasione del sesto monitoraggio, si segnala che sono state lamentate, da parte dei Revisori (pag. 3 della relazione prot. della Sezione n. 115/2018): i) la necessità di differire il termine di presentazione della relazione a causa di *«difficoltà riscontrate ancora una volta nell'acquisizione dagli Uffici comunali dei documenti e delle informazioni utili ed imprescindibili ai fini dell'analisi dello stato di attuazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal Piano medesimo»*; ii) l'assenza di riscontri sia alle richieste di informazioni relative alle iniziative legali intraprese per l'incasso del corrispettivo relativo alle vendite di terreni effettuate nel 2015, sia alla richiesta di documentazione relativa al contenzioso con la Foggia Immobiliare Srl, avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile sito in via Gramsci n. 15/17, sede degli uffici comunali.

Successivamente, in occasione del settimo monitoraggio (secondo semestre 2017), l'Organo di revisione aveva riferito della necessità, ancora una volta, di differire il termine di presentazione della relazione a causa delle difficoltà nell'acquisizione dagli Uffici

comunali dei documenti e delle informazioni utili, spesso peraltro forniti in modo incoerente ed incongruente. In proposito il Collegio aveva segnalato che, dopo l'ultimo sollecito del 15 ottobre 2018, l'Ente aveva *«fornito parzialmente per le vie brevi gli ultimi dati contabili a suo tempo richiesti e si è reso necessario tenere due ulteriori sessioni presso gli uffici dei Servizi Finanziari per verificarne l'attendibilità. I dati relativi ai debiti fuori bilancio sono stati consegnati il 26 ottobre u.s. alle ore 14,45. A tutt'oggi, sono comunque rimaste prive di riscontro sia le richieste di informazioni relative alle iniziative legali intraprese per l'incasso del corrispettivo in tutto o in parte impagato, relativo alle vendite dei terreni effettuate nel 2015, sia la richiesta della documentazione relativa all'ingente contenzioso insorto con la società Foggia Immobiliare S.r.l., avente ad oggetto la locazione finanziaria dell'immobile sito in Foggia alla via Gramsci n. 15/17, sede degli uffici comunali»*. Il Collegio dei Revisori aveva evidenziato ancora una volta una certa *«confusione contabile»* e la *«grave inefficienza strutturale degli uffici (non solo dei Servizi finanziari), privi di un efficace coordinamento e, pertanto, non idonei a dare concreta attuazione al Piano Pluriennale di Riequilibrio»*.

Nelle conclusioni era stato sottolineato che, a fronte di un peggioramento della situazione di cassa rispetto agli esercizi 2015 e 2016 (le disponibilità liquide sono passate da € 46.287.472,26 al 31.12.2016 a € 45.159.322,45 al 31.12.2017), si era registrato, a consuntivo 2017, un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva e della capacità di riscossione delle entrate in conto competenza e in conto residui; i tempi medi di pagamento erano aumentati (era stato evidenziato il peggioramento - 86,43 giorni - rispetto ai 74,85 giorni al 30 settembre 2017 registrati all'epoca del sesto monitoraggio). In particolare, era stata confermata la capacità dell'ente di estinguere debiti fuori bilancio per un importo superiore a quello previsto dal piano. Tale circostanza rischiava, peraltro, di rivelarsi un segnale negativo per il definitivo riequilibrio dell'Ente laddove si fosse trattato di partite debitorie nuove e, quindi, aggiuntive e/o sostitutive rispetto a quelle considerate nel piano.



Le passività pregresse correnti e in conto capitale erano rimaste immutate. Permaneva, però, l'alea dei giudizi pendenti con la curatela fallimentare della partecipata AMICA Spa, la mancata definizione delle procedure transattive nel settore lavori pubblici (solo una transazione risultava perfezionata nel 2015), nonché l'esigua riduzione del debito verso la società HERA COMM Srl (fornitrice del servizio elettrico). Inoltre, non era stato possibile verificare l'evoluzione dei debiti per contratti di locazione, in quanto il prospetto prodotto sembrava contenere debiti insorti successivamente all'approvazione del piano ed i relativi dati, richiesti più volte dai Revisori, non erano stati forniti. Era stata confermata la riduzione delle spese per il personale e per gli organi politici ed istituzionali. In ordine alla spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti, nonostante la stessa si fosse ridotta, non era stato possibile verificare il rispetto del piano poiché l'Ente non aveva fornito il dettaglio degli obiettivi da raggiungere. Il Collegio dei Revisori non aveva tuttavia rilevato la sussistenza degli estremi di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del piano, riservandosi ulteriori valutazioni in sede di monitoraggio al primo semestre del 2018.

Circa l'ottavo monitoraggio (primo semestre 2018), infine, nelle relative conclusioni il Collegio dei Revisori si era riservato di verificare la capacità dell'Ente di far fronte al piano in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 (nono monitoraggio, oggetto questo, della presente verifica), allorquando i dati da confrontare sarebbero stati omogenei e completi, in quanto riferiti all'intero esercizio, manifestando l'intenzione di: i) eseguire controlli più approfonditi riguardo a tutte le tipologie di debiti che costituiscono la massa passiva complessiva, in quanto permaneva ancora il sospetto *«che i debiti previsti nel Piano Pluriennale di Riequilibrio vengano incrementati dei nuovi debiti ed i pagamenti portati a deconto dell'intera massa debitoria»*, con conseguente impossibilità di determinare con precisione la quota di pagamenti imputabile ai debiti di piano e di avere contezza dei nuovi debiti; ii) proporre all'ente l'istituzione, nel bilancio 2019-2021, di specifici capitoli di spesa per ogni tipologia

di passività oggetto del piano, al fine di rendere più efficace il controllo sull'effettiva capacità di rispettare il piano medesimo. L'Organo di revisione aveva inoltre segnalato, anche per il primo semestre 2018, una scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali sia in conto competenza che in conto residui ed una significativa contrazione delle disponibilità liquide, passate da € 49.226.566,79 al 1° gennaio 2018 a € 27.952.751,41 al 30 giugno 2018. Tale situazione, unitamente alla scarsa velocità di riscossione delle entrate comunali, si era riflessa negativamente sui tempi medi di pagamento che erano «ulteriormente peggiorati passando dai 35,50 gg. del 2015, ai 60,73 gg. del 2016 fino ai 81,81 gg. al 30 giugno 2018».

La Sezione, tuttavia, non si è alcun modo espressa in ordine ai predetti monitoraggi in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*quater* del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge n. 108/2018) secondo il quale «Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-*quater* del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-*quater* nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego



delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato».

2-quinquies «Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater»

Per effetto della predetta normativa e, non essendo pervenute le previste relazioni del Collegio dei revisori in ordine alla verifica degli obiettivi intermedi al 30 dicembre 2018 ed al 30 giugno 2019, questa Sezione, con deliberazione n. 78/PRSP/2019, depositata il 26 luglio 2019, ha fissato il termine del 30 agosto 2019 per il deposito delle predette relazioni semestrali.

Con nota del 8.8.2019 (acquisita al prot. della Sezione n. 3269/2019) è pervenuta la relazione dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al secondo semestre 2018 (nono monitoraggio), con cui sono stati resi noti: *i*) un miglioramento della capacità di riduzione della massa passiva (in particolare, alla pag. 7 della relazione prot. della Sezione n. 3269/2019 si evidenzia un miglioramento del disavanzo rispetto a quanto previsto in piano); *ii*) l'aumento delle disponibilità liquide e del fondo di cassa nel 2018 (le disponibilità liquide sono aumentate di € 6.055.763,27 rispetto al fondo cassa al 1° gennaio 2018); *iii*) un conseguente miglioramento nei tempi medi di pagamento, ridottisi fino a 66,96 gg. nel 2018, dagli 86,43 gg. nel 2017 (come da pag. 23 della relazione prot. n. 3269/2019); *iv*) una riduzione dei debiti relativi alle locazioni passive, grazie a determinazioni volte al contenimento del numero dei contratti di locazione (pag. 44 della relazione prot. n. 3269/2019); *v*) la capacità di estinguere debiti fuori bilancio per un importo superiore a quello previsto dal piano di riequilibrio (si rammenta, tuttavia, a pag. 7 e 9 della relazione, che l'ingente mole di passività potenziali e di debiti non ancora quantificati/quantificabili e non contabilizzati, potrebbe determinare l'«irreversibile conclusione della procedura di riequilibrio in atto», e che non è stato possibile, nuovamente, accertare se tutti i debiti fuori



bilancio imputati ai capitoli 490020 siano integralmente riferiti e riconducibili a quelli indicati nel Piano Pluriennale di Riequilibrio; i Revisori lamentano anche la scarsa tempestività del Consiglio Comunale nell'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, come da pag. 9 della relazione prot. n. 3269/2019); *vi*) la riduzione della spesa per il personale (come da tabella a pag. 32 della relazione prot. n. 3269/2019); *vii*) il ritorno al ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2018, a seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2018 con la quale è stata chiesta al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A., una anticipazione di cassa, ex art. 222 del T.U.E.L. (pag. 23-24 della relazione prot. n. 3269/2019); *viii*) di contro, si sono confermate sostanzialmente immutate le passività pregresse correnti e in conto capitale, essendo ancora pendenti i giudizi con la curatela fallimentare della partecipata AMICA Spa.

Con nota del 9.9.2019 (prot. della Sezione n. 4131/2019) è pervenuta la relazione dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano relativa al primo semestre 2019 (decimo monitoraggio), con cui sono stati rilevati: *i*) una scarsa capacità nella riscossione delle entrate comunali sia in c/competenza che in c/residui; *ii*) una riduzione delle disponibilità liquide che ha comportato una notevole diminuzione della liquidità dell'Ente per € 27.983.431,08 nel primo semestre dell'esercizio in corso; *iii*) il mancato invio all'Organo di revisione, da parte del Comune, delle note di aggiornamento richieste circa il debito verso la Società Gala Spa (secondo quanto riportato pag. 13 della relazione prot. n. 4131/2019, i Revisori hanno più volte sollecitato il Servizio Avvocatura e il Servizio Lavori Pubblici «*a fornire una circostanziata relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere*», senza ricevere riscontro), circa la questione HERA COMM Srl (a pag. 12 della relazione prot. n. 4131/2019 risulta solo che vi è un debito dell'Ente di € 1.311.206,73, ma lo stesso non ha fornito all'Organo di revisione «*alcuna precisazione e/o aggiornamento in merito a detto contenzioso*», come già lamentato nel precedente nono monitoraggio a pag. 14), in ordine



all'esecuzione di opere pubbliche (pag. 14 della relazione prot. n. 4131/2019), ed in merito alla problematica AIPA/MAZAL al 30 giugno 2019 (pag. 32 della relazione prot. n. 4131/2019), che ha impedito ai Revisori di effettuare verifiche e controlli, nonché la formulazione di osservazioni o rilievi; *iv*) il mancato invio all'Organo di revisione, da parte dell'Ente, di aggiornamenti relativi ai proventi per alienazione (situazione Terreni Borgo Incoronata); *v*) la violazione della normativa in merito alla costituzione del fondo salario sia per il personale di comparto che per il personale dirigente.

DIRITTO

Questa Sezione è chiamata ad effettuare la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi alla data del 30 giugno 2019, monitoraggio effettuato sulla scorta delle relazioni presentate in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge.

1. Alla luce delle relazioni dell'Organo di revisione sul secondo semestre 2018 e primo semestre 2019, lo stato della cassa, pari al 30 giugno ad € 27.602.162,43 risulta gravato da vincoli e debiti; l'ente dispone di liquidità, peraltro, di gran lunga diminuita rispetto al passato, liquidità, tuttavia, relativa a risorse vincolate pari ad € 34.954.020,10. Sono da ricostituire, pertanto, al momento, € 7.351.857,67 e rischia di trovarsi senza risorse sufficienti in caso di esito sfavorevole del contenzioso con AMICA (di importo ben più elevato di quello previsto) e risulta confermato il dato relativo alla scarsa capacità di riscossione delle entrate comunali.

2. In occasione del nono monitoraggio (pag. 23 della relazione) l'Organo di Revisione, relativamente alla situazione dei debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2018, ha messo in luce la mancata produzione, da parte del Comune, di un elenco dei debiti fuori bilancio; tale omissione era già stata stigmatizzata all'epoca dell'ottavo monitoraggio semestrale (pag. 25), non essendo stato possibile individuare quali fossero stati già riconosciuti e pagati e quali, anche se riconosciuti, fossero ancora da pagare.

Nella relazione relativa al decimo monitoraggio sono stati evidenziati i debiti fuori bilancio riconosciuti e quelli da riconoscere alla data del 30 giugno 2019, tuttavia non si dà contezza del fatto se tali debiti fossero già inclusi nella massa passiva o meno.

Dalla relazione al rendiconto 2018, tuttavia, in relazione ai debiti fuori bilancio riconosciuti nel predetto esercizio, sembra evincersi che gli stessi siano riferiti tutti ad annualità successive al 2013 e, pertanto, non dovrebbero incidere sulla debitoria prevista nel piano di riequilibrio, laddove la somma pari ad € 3.200.000,00 risulta stanziata per i debiti fuori bilancio già previsti nella massa passiva.

Occorre conoscere, pertanto, l'attuale entità dei debiti fuori bilancio da riconoscere indicati nella massa passiva al fine di verificare l'effettiva attuale copertura delle fonti di finanziamento indicate nel piano, nonché di conoscere il dettaglio dei debiti fuori bilancio riconosciuti ad oggi nel secondo semestre 2018 e nel primo semestre 2019 con la specificazione se gli stessi siano o meno già inclusi nella massa passiva del piano di riequilibrio finanziario.

Sulla tematica dei debiti fuori bilancio l'Organo di Revisione si è riservato un più dettagliato ed approfondito esame al momento del prossimo monitoraggio; tuttavia deve evidenziarsi che tale disamina generale, proprio alla luce della generale situazione dell'ente, non appare più procrastinabile.

3. Per quanto riguarda le iniziative assunte per il recupero dei crediti relativi alla gestione dell'ex concessionaria GEMA Spa, sono state notificate informative ai contribuenti, valide anche ai fini interruttivi della prescrizione, per informare gli stessi della pendenza di carichi residui e della possibilità di definire questi ultimi in via agevolata; in relazione ai risultati della procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione) delle cartelle/ingiunzioni ex concessionario GEMA, il Comune ha comunicato (pag. 30, nono monitoraggio e pag. 33, decimo monitoraggio) che sono state presentate n. 117 domande ed



acquisiti n. 464 versamenti spontanei, per complessivi € 170.284,01, ma non è stato fornito dall'Ente un aggiornamento della situazione al 30 giugno 2019 (come da pag. 33, decimo monitoraggio). Con riferimento ai risultati della procedura di definizione agevolata delle cartelle/ingiunzioni degli *ex* concessionari AIPA/MAZAL, il Comune ha comunicato (pag. 29, nono monitoraggio e pag. 31 decimo monitoraggio) che sono state presentate n. 779 domande per un totale € 842.653,22 (dato acquisito dall'ottavo monitoraggio, pag. 28) di cui € 641.334,75 già riscossi al 31 dicembre 2018 (ultimo dato disponibile, al decimo monitoraggio, a pag. 31). Anche in quest'ultimo caso non vengono forniti aggiornamenti in ordine allo stato delle riscossioni al 30 giugno 2019.

Analoghi aggiornamenti completi devono necessariamente essere forniti sullo stato delle riscossioni, in continuità con quanto riportato alle tabelle relative a IMU (pag. 24, nono monitoraggio e pag. 26 decimo monitoraggio), TASI (pag. 25, nono monitoraggio e pag. 27 decimo monitoraggio), TARSU/TARES/TARI (pag. 25-26, nono monitoraggio e pag. 27-28 decimo monitoraggio), proventi da sanzioni codice della strada (pag. 26, nono monitoraggio e pag. 28 decimo monitoraggio), proventi e sanzioni SUE/SUAP (pag. 27-28, nono monitoraggio e pag. 29-30 decimo monitoraggio), ed infine all'attività di recupero evasione ICI/IMU (pag. 28, nono monitoraggio e pag. 31 decimo monitoraggio, circa il «contrasto all'evasione tributaria») il cui indice di riscossione, a parte l'IMU, risulta ancora molto basso.

4. Il Comune ha avviato alcune procedure di dismissione di beni immobili (il piano di alienazioni e valorizzazione immobiliare, *ex* art. 58, comma 1 del d.l. 112/2008, è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 17.3.2017). In occasione del quarto monitoraggio semestrale era stato riferito che il Comune ha venduto beni immobili di notevole valore economico senza incassare il prezzo di vendita concordato. Nel settimo monitoraggio semestrale i Revisori avevano ribadito, con riferimento all'immobile di quasi 200 ettari ubicato in Borgo Incoronata e alienato nel 2015 per € 787.702,91 (di cui riscossi



€ 240.786,92 nell'esercizio 2015 ed € 136.729,00 il 19 luglio 2018), «che non può condividersi il superficiale ed incauto operato dell'Ente che trasferisce beni immobili con pagamento dilazionato del prezzo non assito da idonee garanzie reali. Per di più non si comprendono le ragioni per le quali il Comune di Foggia, ad oggi, non abbia ancora avviato le azioni legali per il recupero coattivo del proprio credito nei confronti del debitore Maruotti Pasqualina, pari a € 410.187,00». Nell'ottavo monitoraggio l'Organo di revisione aveva confermato l'omesso avvio di azioni legali nei confronti della stessa debitrice. Anche con il nono e decimo monitoraggio (rispettivamente pag. 41, e pag. 43 e 47) non è stato segnalato l'avvio di alcuna azione legale. Tale situazione incide in maniera inevitabilmente negativa sull'effettiva realizzazione del piano in ragione delle difficoltà, dovute anche all'incauta gestione delle procedure di vendita, evidenziata dall'organo di revisione, di riscossione del prezzo di vendita.

Fondamentale, a tale riguardo sarà il quadro della situazione che emergerà nel corso del prossimo monitoraggio nel quale dovranno essere fornite informazioni aggiornate circa i beni immobili venduti negli ultimi anni, indicando estremi del contratto e prezzo di vendita, data e importo delle riscossioni e somma residua da riscuotere e l'entrata prevista.

Il Collegio resta in attesa, inoltre, di notizie relative agli sviluppi del contenzioso pendente presso il Tribunale Civile di Foggia (per complessivi € 2.682.819,31 dovuti dalla sig.ra Piazzolla), tenuto conto che la prima udienza era stata prevista per il 13 dicembre 2018 e che, per il pagamento della rata successiva (con scadenza prevista per il 9 dicembre 2017), è stato proposto ricorso per ingiunzione di pagamento con richiesta di provvisoria esecuzione, come segnalato nel decimo monitoraggio (pag. 42).

Si osserva che, con riguardo alle vicende in esame, i Revisori hanno espressamente affermato che non sono state fornite ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al monitoraggio al 30 giugno 2018.

Tale carenza informativa non può che essere vista negativamente dal Collegio.



5. Con riferimento al contenzioso tributario riguardante la richiesta di rimborso dell'ICI corrisposta da UniCredit per gli anni d'imposta dal 1993 al 2008 e dalla Banca d'Italia per gli anni d'imposta dal 1996 al 1998, nei monitoraggi in esame (pag. 16, nono monitoraggio e pag. 14-15, decimo monitoraggio) è stato riportato che: *i)* con sentenza n. 178/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ha accolto il ricorso di UniCredit, disponendo il rimborso della maggiore ICI corrisposta dalla banca per € 322.156,64, oltre interessi, con condanna del Comune alle spese di giudizio; *ii)* con sentenza n. 364/2018 la stessa Commissione Tributaria ha accolto il ricorso della Banca d'Italia, disponendo il rimborso della maggiore ICI corrisposta dalla Banca centrale per complessivi € 183.679,45, oltre interessi, con condanna del Comune alle spese di giudizio. Si segnala che, in occasione dell'ottavo monitoraggio (pag. 17), l'Organo di revisione aveva reso noto di aver chiesto una relazione aggiornata sullo stato del contenzioso in esame, senza ricevere alcun riscontro. Con il nono e decimo monitoraggio (rispettivamente pag. 16 e pag. 15) è stato reso noto che il Servizio Politiche fiscali ha provveduto, al fine di dare esecuzione alle richiamate pronunce giurisdizionali, a redigere ed inoltrare agli Organi comunali competenti (Ufficio Presidenza del Consiglio, Collegio dei Revisori) le relative proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 527 e 528 del 18 dicembre 2018 per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000, «a tutt'oggi in attesa di approvazione».

Considerato l'esito sfavorevole dei giudizi di cui sopra, assume ancor più rilievo quello con la curatela fallimentare della partecipata AMICA Spa, in merito al quale nel nono monitoraggio (pag. 13) l'Organo di revisione aveva affermato di aver «più volte sollecitato il Servizio Avvocatura a fornire una circostanziata relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere» senza ricevere alcuna risposta. Solo in occasione del successivo decimo monitoraggio (pag. 11-12 della relazione prot. n. 4131/2019) è stato reso noto, in merito alla



controversia con la Curatela fallimentare di AMICA Spa, quanto segue: *i)* il giudizio «Tribunale di Foggia rgn 111/2014» è stato rinviato all'udienza del 24 ottobre 2019 per la precisazione delle conclusioni; *ii)* il giudizio «Tribunale di Foggia rgn 112/2014» si è concluso con sentenza di condanna di «AMICA Spa in liquidazione» al pagamento in favore del Comune di Foggia delle spese di giudizio (sentenza n. 1442, pubblicata il 6 giugno 2019); *iii)* avverso tale sentenza, il «Fallimento AMICA Spa in liquidazione» ha proposto ricorso (notificato il 4 luglio 2019) per regolamento necessario di competenza. Il valore della causa è di € 1.943.067,43; *iv)* il giudizio «Tribunale di Bari Sez. Specializzata Imprese rgn 11383/2015» è stato rinviato alla udienza del 27 novembre 2019 per il deposito della relazione del C.T.U. - C.T.P.; *v)* il giudizio «Tribunale di Foggia rgn 3411/2013» è stato rinviato alla udienza del 23 aprile 2020 per eventuale adesione alla proposta ex art. 185 bis cpc; *vi)* il giudizio «Tribunale di Foggia rgn 4399/2014» è stato rinviato alla udienza del 12 novembre 2019 per la precisazione delle conclusioni; *vii)* nel giudizio «rgn 3/2012 sub 5» il Tribunale di Foggia - sez. fallimentare civile - ha pronunciato, in data 18 febbraio 2019, il decreto di rigetto del reclamo, ex art. 26 L.F., proposto dal Comune di Foggia.

Ciò premesso, permane la critica situazione in ordine ai contenziosi sopra indicati su quali il Collegio chiede che si proceda a relazionare dettagliatamente in occasione del prossimo monitoraggio.

È pendente, inoltre, la controversia relativa al mutuo per l'impianto di biostabilizzazione. Dall'esame del settimo monitoraggio semestrale era emerso che sono state riconosciute somme per lavori da corrispondere all'ATI UNIECO - INTINI; in dettaglio, a fronte della richiesta del creditore, pari ad € 6.674.641,53, il Comune ha formulato una proposta transattiva che prevede il riconoscimento della sola parte capitale abbattuta del 10%. L'Organo di revisione, nell'ottavo monitoraggio, aveva preso atto che «non sono state fornite ulteriori notizie da parte dell'Ente»; nei monitoraggi in esame (pag. 18-

20, nono monitoraggio e pag. 17-19, decimo monitoraggio) è stata riprodotta una nota ricevuta dal Comune di Foggia in data 19 luglio 2019, ed il Collegio si è riservato di verificare, in sede di relazione sull'undicesimo monitoraggio al 31 dicembre 2019, gli atti adottati nel secondo semestre 2019 in merito alla risoluzione della problematica. Nella medesima sede l'Organo di revisione aggiornerà l'entità effettiva delle economie derivanti da spese pianificate e non impegnate al 31 dicembre 2019.

Il Collegio, pertanto, ritiene che anche per tale situazione, dovrà essere fornito un dettagliato aggiornamento in occasione del prossimo monitoraggio.

Sempre con riferimento al contenzioso, si evidenzia che il Comune risulterebbe gravato da ingenti debiti per fornitura di energia elettrica, nei confronti sia di GALA Spa, sia di HERA COMM Srl.

In particolare, riguardo alla società GALA Spa, risultano (pag. 15, nono monitoraggio e pag. 13, decimo monitoraggio) fatture da pagare, al 31 dicembre 2018, per € 1.206.986,46, come da comunicazione prot. 81783/19 del 19 luglio 2019 del Dirigente dei Servizi finanziari.

Nella stessa nota si fa rinvio *«alle considerazioni del Servizio Lavori Pubblici per gli importi evidenziati, in contestazione da parte del Servizio LL.PP. ed alla relazione del Servizio Avvocatura»*; il Collegio dei Revisori ha dichiarato di aver più volte sollecitato, senza ottenere riscontro, il Servizio Avvocatura e il Servizio Lavori Pubblici a fornire *«una circostanziata relazione al fine di aggiornare lo stato del contenzioso in essere»*.

Analogamente, per quanto attiene il contenzioso con la società HERA COMM Srl, l'Ente è stato destinatario di molteplici fatture e di n. 3 decreti ingiuntivi esecutivi (riportati a pag. 14 e a pag. 12 rispettivamente del nono e decimo monitoraggio) di importo di gran lunga superiore rispetto al credito dichiarato. Come già rilevato nel precedente ottavo monitoraggio (pag. 14), a seguito del ricorso in opposizione al pignoramento presso il

tesoriere UniCredit, promosso dal Comune nel luglio 2018, era stata ottenuta la sospensione dell'esecuzione del pignoramento, ma non erano state fatte pervenire all'Organo di revisione notizie aggiornate in merito all'esito dell'udienza prevista per il 26 settembre 2018; anche in sede di nono e decimo monitoraggio, nonostante i solleciti dei Revisori, il Servizio Avvocatura non ha fornito alcuna precisazione o aggiornamento in merito a tale contenzioso.

Nello stigmatizzare tale assenza di informazioni, il Collegio ritiene che sia fondamentale ottenere tale informazioni in occasione del prossimo monitoraggio, tenuto conto dell'entità del contenzioso in questione.

La debitoria verso AQP per il servizio idrico risulterebbe invece «*pressoché*» azzerata (come riferito già all'epoca del settimo monitoraggio, a pag. 14-15 della relazione) e analoga situazione sussisterebbe nei confronti di ENEL per la fornitura di energia elettrica (come confermato anche a pag. 13 del decimo monitoraggio).

Con riferimento ai rapporti di locazione per emergenza abitativa, Il Collegio dei Revisori aveva lamentato, nel settimo e nell'ottavo monitoraggio l'impossibilità di disporre dei dati aggiornati. Dalle relazioni relative al nono e decimo monitoraggio (tabelle a pag. 15 del nono monitoraggio e pag. 13 del decimo monitoraggio) è emerso che, secondo quanto comunicato dal Comune di Foggia, il debito aggiornato al 31 dicembre 2018 sarebbe pari ad € 2.679.710,17, a fronte di una situazione debitoria originaria, risalente al 2011, per € 2.257.303,55 (riferita a n. 33 locatori).

L'organo di revisione si è riservato, di procedere ad ulteriori verifiche relativamente a tutti i debiti sopra indicati, le cui criticità appaiono evidenti.

6. In merito ai mutui passivi, è emerso quanto segue.

In occasione dell'ottavo monitoraggio (pag. 36 della relativa relazione), l'Organo di revisione aveva rilevato al 30 giugno 2018 accertamenti per mutui passivi per i quali sarebbe



potuto *«risultare violato il blocco dell'indebitamento imposto dall'art. 243 bis comma 9 lett. d) del TUEL».*

Nel nono monitoraggio (a pag. 36) al 31 dicembre 2018, risultavano accertamenti per mutui passivi per un totale di € 3.352.840,00, di cui € 2.000.000,00 per lavori di adeguamento strutturale della piscina comunale, ed € 1.352.840,00 per lavori di completamento dello stadio comunale «Zaccheria» per il raggiungimento della capienza massima: trattandosi di mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo a tasso zero, non risultava violato il blocco dell'indebitamento imposto dall'art. 243-bis, comma 9 lett. d), del TUEL.

Nel decimo monitoraggio (a pag. 38), si è rilevato al 30 giugno 2019 uno stanziamento pari ad € 7.836.903,00 per *«rimodulazione BOC per campi Diomede»*: anche in questo caso i Revisori si sono riservati di verificare che tale mutuo non rientri nei casi del blocco dell'indebitamento imposto dall'art. 243-bis, comma 9 lett. d), del TUEL.

Anche in tal caso, l'assenza di informazioni non può che essere fonte di preoccupazione, e pertanto, si chiede che tali informazioni siano fornite in occasione del prossimo monitoraggio, considerato che già all'epoca dell'ottavo monitoraggio al 30 giugno 2018 l'Ufficio competente non aveva *«fornito alcuna significativa indicazione in ordine alla paventata violazione»* (pag. 36 della relazione sull'ottavo monitoraggio),

7. Come già rilevato in occasione di precedenti monitoraggi, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (si veda a proposito la deliberazione n. 19/sezaut/2018/QMIG dalla Corte dei conti che enuncia il principio di diritto secondo cui *«gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017»*, l'Organo di revisione ha ipotizzato la violazione della normativa

relativa alla costituzione del fondo salario sia per il personale di comparto che per il personale dirigente, evidenziando che tra le voci considerate *extratetto* è compresa anche la RIA di cui all'art. 67, comma 2, lett. c (pag. 35 e 47 della relazione sul decimo monitoraggio).

Posto che i Revisori si sono riservati di effettuare i dovuti rilievi in sede di controllo ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, il Comune dovrà comunicare chiarimenti in ordine a tale questione in occasione del prossimo monitoraggio.

Con riferimento, poi, alle spese di personale va evidenziato che il dato relativo agli impegni al 30 giugno 2019 è pari ad € 28.800.409,50, mentre la spesa complessiva risultante dal rendiconto 2018 è pari ad € 30.456.794,17

9. Va rilevato, inoltre, che i revisori hanno attestato che l'obiettivo previsto nel Piano per il 2018 risulta contabilmente conseguito in quanto la quota di disavanzo destinata al ripiano è stata pari ad € 13.648.965,24, superiore di € 7.147.004,48 rispetto a quello previsto nel piano.

Tuttavia, dall'esame del rendiconto 2018 emerge che, fra le somme accantonate, è stato previsto un fondo contenzioso pari ad € 5.500.000,00 sulla cui congruità alcuna indicazione è stata fornita dall'ente neanche in sede di approvazione del rendiconto e ciò anche in ragione dell'elevata entità del contenzioso in essere presso il Comune di Foggia.

Tale valutazione non può che incidere sul risultato di amministrazione e, conseguentemente anche sulla quota di disavanzo destinata al ripiano, atteso che, una inattendibile valutazione del fondo in questione non può che incidere sul risultato di amministrazione complessivo.

Dovrà pertanto darsi adeguata e puntuale giustificazione in ordine alle modalità di formazione del predetto fondo, conformemente ai principi fissati nel d.lgs. 118/2011, unitamente agli ulteriori dati relativi all'anno 2019 in occasione del prossimo monitoraggio.

Ulteriori dubbi, che necessitano di un doveroso chiarimento anche per verificare l'attendibilità dei dati forniti riguarda la quantificazione dei residui attivi e passivi atteso che l'organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018 ha evidenziato che la delibera di G.C. n. 78 del 30 aprile 2019 di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 non è stata sottoposta al parere preventivo del predetto organo; i Revisori, inoltre, non hanno verificato il rispetto dei criteri dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dal TUEL, nonché l'effettiva cancellazione dei crediti inesigibili dalle scritture contabili.

L'effettiva corretta quantificazione dei residui attivi incide inevitabilmente anche sul calcolo del FCDE oltre che sugli equilibri di bilancio. Da una comparazione, infatti, dei dati contenuti nella relazione al rendiconto 2018 con quelli contenuti nella relazione al monitoraggio emerge una evidente discrasia nella quantificazione dei residui attivi.

A mero titolo esemplificativo, nella relazione sul monitoraggio i residui IMU ammontano ad € 1.426.255,27, mentre nella relazione al rendiconto, ai fini del calcolo del FCDE, vengono quantificati in € 1.107.991,19. Analoga discrasia si rileva in ordine ai residui TARSU/TARES e TARI, quantificati in € 11.935.896,66 nella relazione al rendiconto 2018, mentre in euro 16.043.727,59 nella relazione relativa al monitoraggio.

Andrà, pertanto, chiarita, l'esatta entità dei residui attivi e le modalità di calcolo del FCDE, operazione che dovrà necessariamente essere effettuata in occasione del prossimo monitoraggio.

Di indubbia criticità inoltre, appare la situazione relativa alla presenza di vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di importo notevolissimo, pari ad € 30.182.384,75 che non trovano alcuna giustificazione, soprattutto se si considera che l'ente ha omesso di relazionare in ordine allo stato di esecuzione delle opere pubbliche.



10 Sotto altro profilo si evidenzia che anche in relazione alle spese per prestazioni di servizi ed alla spesa per trasferimento non risulta chiaro l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dalla legge e per i quali si chiede che l'ente dia effettiva contezza.

11. Anche il profilo dei rapporti debito-credito con le società partecipate presenta profili di criticità. Innanzitutto, non risulta chiarito se sia stata fatta una corretta allocazione in bilancio del finanziamento concesso con deliberazione consiliare n. 130/2015 all'AMGAS, la qual cosa era espressamente richiesta nella precedente deliberazione n. 15/2018/PRSP.

Va rilevato, inoltre, che ad oggi la predetta anticipazione non risulta restituita nonostante l'imminente scadenza (2019), né risultano fornite adeguate garanzie in ordine all'effettiva restituzione.

Con riferimento, poi, ai rapporti debiti crediti con la società AMIU s.p.a., risulterebbe una debitoria pari ad € 1.176.031,49 da sanare con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 TUEL, di cui, tuttavia, non si conosce l'esito, né le risorse con le quali si è inteso far fronte.

Anche nei rapporti con l'ATAF s.p.a. risulta un aumento della situazione creditoria, passata da € 1.289.296 ad € 1.413.298 rispetto ad una diminuzione della situazione debitoria, passata da € 1.017.328 ad € 811.766.

Alcuna informazione, poi, è stata fornita in ordine all'esecuzione relative ad opere pubbliche

12 Da ultimo occorre segnalare l'assenza totale di riscossione derivante dall'attività di recupero evasione ICI/IMU, l'aumento della spesa degli organi politici istituzionali, sulla scorta del rendiconto del 2018 e, inoltre, la non chiara imputazione delle passività pregresse correnti e delle passività di contenzioso, come evidenziato alle pag. 10-11, 15-16 della relazione relativa al X monitoraggio, in relazione alle quali l'organo di revisione si è riservato ulteriori e più approfonditi accertamenti in sede di XI monitoraggio.



* * * * *

In conclusione, il quadro finanziario accertato induce questa la Sezione a dover necessariamente approfondire alcuni aspetti per valutare il già critico quadro relativo al raggiungimento degli obiettivi intermedi delineato nella deliberazione n. 15/2018/PRSP ed a ritenere non superate le già relevantissime criticità emerse con la predetta deliberazione.

Come già più volte specificato da questa Sezione a partire dalla deliberazione n. 164/PRSP/2014, *«il piano di riequilibrio, sia al momento della relativa approvazione che durante la relativa esecuzione, deve essere sempre proporzionato alle reali problematiche finanziarie esistenti e deve sempre risultare idoneo, sia in termini di competenza che in termini di cassa, all'effettivo risanamento dell'ente al termine del periodo considerato. Tale idoneità del piano deve essere valutata dalla competente Sezione regionale di controllo, quindi, non solo al momento della approvazione ma anche, come prima illustrato, in occasione dell'accertamento semestrale dello stato di attuazione del piano e del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso. In buona sostanza, un piano precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse previste al fine dell'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente»*. Nella medesima occasione è stato precisato che *«può essere definito "grave" il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano laddove la violazione risulti tanto rilevante da far ragionevolmente ritenere, se "reiterata", insufficiente il piano di riequilibrio precedentemente approvato ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente. È da considerarsi rilevante a tale fine, se "grave" e "reiterato", anche il mancato rispetto di un solo obiettivo intermedio, se esso ricopre una importanza fondamentale per l'effettivo riequilibrio finanziario dell'ente. Quanto indicato può scaturire da difetti congeniti del piano inizialmente non rilevati o non rilevabili, dall'emergere di criticità inizialmente sconosciute, dall'insorgere di nuove criticità durante l'esecuzione del piano, dall'incapacità dell'ente di attuare quanto previsto, ecc. In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano può condurre alla applicazione del*

citato art. 6 solo se, ripetutamente, è accertata una violazione di uno o più rilevanti obiettivi intermedi e uno stato di attuazione del piano tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che il piano in itinere non risulta più congruo ai fini dell'effettivo risanamento finanziario dell'ente».

Tali conclusioni sono state confermate dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG), secondo la quale *«l'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. La necessaria valutazione, in sede di controllo sullo stato di esecuzione del piano di riequilibrio, della complessiva ed aggiornata situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale costituisce, peraltro, una forma di garanzia e di favor per lo stesso ente locale poiché il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all'applicazione della procedura di dissesto. (...). Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell'Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL). Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio "nel complesso" soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all'ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 76/2016/PRSP)».*

Giova rilevare che, per la quasi totalità delle diverse osservazioni formulate dall'Organo di Revisione, lo stesso si è riservato un più approfondito esame al momento della relazione della relazione relativa all'undicesimo monitoraggio.



Ritiene, tuttavia, la sezione, che in tale sede dovranno necessariamente essere fornite tutte le informazioni necessarie senza posticipare ulteriormente le verifiche in questione, tenuto conto della situazione finanziaria che emerge dai dati disponibili, e pur in pendenza di tutti i dubbi irrisolti, vi è un chiaro scostamento al 2018, fra l'obiettivo di riduzione della massa passiva indicata nel piano di riequilibrio e quella effettiva del 13,15% (vedasi pag. 45 della relazione dell'Organo di revisione relativa al decimo monitoraggio).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a seguito del controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Foggia previsto dall'art.243-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 e riferito al primo semestre 2019:

- 1) accerta il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Foggia.
- 2) accerta la presenza di gravi criticità, indicate nella parte in diritto.
- 3) dichiara che il mancato recupero del divario finora maturato rispetto agli obiettivi previsti nel piano e il mancato superamento delle criticità rilevate potranno determinare l'accertamento della presenza di un grave mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano di riequilibrio finanziario, rilevante ai fini della applicazione dell'art. 243-*quater*, comma 7, del d.lgs. n.267/2000 e per il quale si riserva ogni ulteriore valutazione al momento della valutazione sull'attuazione del piano riequilibrio al 31 dicembre 2019.
- 4) dispone che il Comune di Foggia e l'Organo di revisione procedano in sede di relazione sul raggiungimento degli obiettivi alla data del 31 dicembre 2019 a fornire tutte le informazioni in maniera completa e non carente, in conformità a quanto stabilito nella presente deliberazione;
- 5) Dispone che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di monitoraggio e vigilanza riferendo a



questa Sezione ogni aspetto rilevante nei termini tassativamente previsti dalla legge e senza ritardo alcuno;

6) Ordina che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, al Consiglio comunale (nella persona del Presidente) e all'Organo di revisione (nella persona del Presidente) del Comune di Foggia e, inoltre, al Ministero dell'Interno e alla competente Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti.

Così deciso, in Bari, il giorno 30 ottobre 2019.

Il Magistrato relatore

Dott. Pierpaolo Grasso

GRASSO PIERPAOLO
31.10.2019 12:39:58
UTC

Il Presidente della Sezione

Dott. Maurizio STANCO

STANCO
MAURIZIO
CORTE DEI CONTI
31.10.2019
18:19:12 UTC

Depositata in segreteria il 04 NOV. 2019

Il Direttore della segreteria

Dott. Salvatore Sabato

